



S.U.A. - PROVINCIA DI MATERA



Prot. n. 0004720 - 9 MAR. 2023

ALL'ATI EREDI PEPE SALVATORE SNC DI PEPE ALFONSO - RO.MAL.COS. S.P.A.  
PEC: [eredipepe@pec.it](mailto:eredipepe@pec.it)

A GEOFOND SRL  
PEC: [geofond@pec.it](mailto:geofond@pec.it)

**OGGETTO:** "Interventi di sistemazione frane al km 139,200 della S.P. 103 e al km 0,800 della S.P. 79 Stigliano-Gannano" – CIG: 94536896F4 – Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e ss. Della L. 241/1990, per il riesame dei requisiti di capacità tecnico-professionali per l'ammissione alla procedura di gara dell'ATI risultata prima classificata ed eventuale annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale n. 310 del 17.02.2023 di aggiudicazione dell'appalto.

**PREMESSO CHE**

- con determinazione dirigenziale n. 1782 del 17/10/2022 si procedeva ad approvare il progetto unificato (definitivo-esecutivo) di che trattasi, aggiornato ai sensi del tariffario regionale luglio 2020/2022, dell'importo complessivo di € 4.450.000,00 di cui € 3.250.000,00 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 1.200.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, altresì stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- con determinazione dirigenziale n. 1877 del 27.10.2022, si provvedeva ad approvare la documentazione amministrativa di gara e ad avviare, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del



**S.U.A. - PROVINCIA DI MATERA**



Codice dei contratti pubblici, attraverso il Portale di e-Procurement della Provincia di Matera, raggiungibile al link <https://www.suaprovinciamatera.it>, la relativa procedura di gara aperta;

- il bando e disciplinare di gara venivano ritualmente pubblicati nei modi, forme e termini di legge;
- a seguito dello svolgimento delle operazioni di gara, giusta determinazione dirigenziale n. 310 del 17.02.2023, si disponeva l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico dell'ATI EREDI PEPE SALVATORE SNC DI PEPE ALFONSO - RO.MAL.COS. S.P.A. - C.F./P.IVA: 01145520761, con sede in Sarconi (PZ) alla Via L. Da Vinci n. 40 per l'importo, al netto del ribasso del 28,737%, di € 2.330.971,24, comprensivo di € 51.932,14 di oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge, dando altresì atto che l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, al positivo esito delle verifiche di legge in ordine ai requisiti prescritti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;

#### CONSIDERATO CHE

- Il seggio di gara, in fase di verifica della documentazione amministrativa, ammetteva alle successive fasi di gara l'Ati mista Eredi Pepe Salvatore snc di Pepe Alfonso - Ro.Mal.Cos. S.p.a., in possesso delle qualificazioni OG3 VIII, OG8IV e OS21 V (mandataria) e delle qualificazioni OG3 VII, OG8 III-bis e OS21 II (mandante).
- L'impresa Geofond s.r.l., con nota pec del 07.03.2023, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 4533 in pari data, rappresentava di aver ravvisato che la mandante Ro.Mal.Cos. beneficiava, indebitamente, dell'incremento del quinto della qualificazione posseduta nella categoria OS21, senza averne titolo, come meglio specificato nell'istanza che si allega.

#### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Si informa con la presente che, ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990, viene avviato il procedimento amministrativo di riesame dei requisiti di capacità tecnico-professionali per l'ammissione alla procedura di gara dell'ATI risultata prima classificata ed eventuale annullamento in



**S.U.A. - PROVINCIA DI MATERA**



autotutela della determinazione dirigenziale n. 310 del 17.02.2023 di aggiudicazione dell'appalto, sulla scorta delle recentissime pronunce giurisprudenziali dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. Plen., nn. 2 e 3/2023).

Al riguardo, si informa che:

- L'Amministrazione competente è la Provincia di Matera – Ufficio S.U.A.;
- Il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente Dott. Enrico L. DE CAPUA;
- L'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti è il Servizio SUA Provincia di Matera, sito in via Ridola, n. 60, tel. 0835.3069, pec: [provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it](mailto:provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it);
- Gli operatori economici interessati, hanno diritto di prendere visione degli atti presso il suddetto Ufficio SUA e di presentare memorie scritte, documenti ed osservazioni entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della presente comunicazione o chiedere di essere uditi in contraddittorio entro il medesimo termine;
- il procedimento dovrà essere concluso entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, salvo le ipotesi di sospensione previste dalla legge;
- Tutti i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dall'attuazione del provvedimento finale, possono intervenire nel procedimento, presentare memorie scritte, documenti ed osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio.

La presente comunicazione verrà pubblicata sulla piattaforma di E-procurement in uso all'Ente.

**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Enrico L. De Capua**



Spett.le

Stazione Unica Appaltante

Provincia di Matera

Via Ridola, 60

75100 Matera (MT)

a mezzo pec

[appalti@provinciamt@pec.it](mailto:appalti@provinciamt@pec.it)



OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FRANE AL KM 139,200 DELLA S.P. 103 E AL KM 0,800 DELLA S.P. 79 STIGLIANO - GANNANO" - CIG: 94536896F4 CUP: H57H21007340002

Istanza di riesame

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Garibaldi Bitonte, n.q. di legale rappresentante *pro tempore* di Geofond s.r.l., con sede legale in Via Giulio Cesare, 28 75025 Policoro (MT), C.F. P.IVA. 02521630786, con la presente intende rappresentare quanto segue.

\*\*\*

L'odierno esponente prendeva parte alla procedura di gara in epigrafe presentando nei termini di legge regolare domanda di partecipazione.

Espletate le attività di valutazione delle offerte, codesta Committenza disponeva l'aggiudicazione dell'appalto a favore della concorrente RTI costituito da RO.MAL.COS. S.p.a. (mandante) e Eredi Pepe Salvatore s.n.c. (mandataria), mentre Geofond s.r.l. seguiva al secondo posto in graduatoria.

La scrivente società trasmetteva dunque formale istanza di accesso agli atti, chiedendo copia della documentazione di gara presentata dal concorrente RTI risultato aggiudicatario.

Dalla documentazione ostesa dall'Amministrazione in indirizzo è emerso che ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti dalla legge di gara per la categoria prevalente OS21, l'RTI concorrente e, segnatamente, la mandante RO.MAL.COS. S.p.a., ha indebitamente beneficiato dell'incremento del quinto della qualificazione posseduta in OS21, senza tuttavia averne titolo.

Al riguardo, è noto che nella specifica ipotesi di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo, il meccanismo premiale dell'incremento del quinto contemplato dall'art. 61, comma 2 del d.P.R. n. 207 del 2010, è accordabile alle imprese facenti parte di un RTI purché ciascuna di esse sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara, ovvero, nella specie, al 20% dell'importo della categoria OS21.

Ebbene, dall'esame della documentazione conseguita in sede di accesso, è emerso che RO.MAL.COS. S.p.a. ha assunto il 23% delle lavorazioni in OS21, per un importo pari ad € 602.277,54.

E tuttavia, non risulta qualificata per eseguire tale importo, né soddisfa la condizione posta dall'art. 61, comma 2, del d.P.R. 207/2010 per beneficiare dell'incremento del quinto della classifica posseduta in OS21.

Difatti, sempre la mandante RO.MAL.COS. S.p.a., risulta qualificata nella categoria prevalente OS21 solo per la sola classifica II, che abilita ad eseguire lavori sino all'importo di euro 516.000,00 (a fronte dei 2.618.598,26 di cui alla classifica IV richiesta dalla *lex specialis*), nella specie inferiore al 20% dell'importo (€ 2.618.598,26) delle lavorazioni nella categoria OS21, pari ad € 523.719,6 (= 20% di 2.618.598,26).

Dunque, non possedendo autonomamente qualificazione in OS21 per importo pari almeno al 20% dell'ammontare delle lavorazioni rientranti nella medesima categoria OS21, non può beneficiare del cd. incremento premiale del quinto della propria qualificazione.

Di qui, l'illegittimità degli esiti concorsuali per difetto dei requisiti imposti dalla *lex specialis* in capo al RTI concorrente.

In argomento, è costante l'orientamento per cui *"nel caso di raggruppamento ciascuna singola impresa ha diritto a vedersi riconosciuto l'incremento virtuale ... a patto che la qualificazione da essa posseduta sia almeno pari ad un quinto dell'importo dei lavori a base di gara"* (Consiglio di Stato, sentenza n. 3040/2021; *ex multis* Consiglio di Stato n. 5919 del 15.10.2018 e n. 4003 del 14.08.2017); laddove, nel caso di appalto con più categorie, la soglia del 20% deve essere rapportata al 20% della categoria rispetto alla quale si intende usufruire dell'incremento premiale (Cons. St. Ad. Plen. nn. 2 e 3 /2023).

Senza considerare peraltro che il difetto di qualificazione in argomento avrebbe dovuto condurre all'esclusione del RTI concorrente anche sotto altro profilo.

Difatti, a norma dell' art. 92, comma 2 del dpr 207 del 2010, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche se lo scostamento è minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un'altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota di lavori (Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 2 del 25 gennaio 2022 e n. 6 del 2019)

A tanto consegue l'invalidità dell'offerta presentata, nonché l'invalidità del medesimo modulo partecipativo prescelto, nella misura in cui il difetto di qualificazione della mandante neppure potrebbe essere superato mediante una regolarizzazione postuma, facendo fede la volontà espressa dal raggruppamento in sede di presentazione dell'offerta, quale **elemento essenziale dell'offerta medesima**.

Tale indicazione assolve, infatti, alla funzione di preservare l'interesse pubblico all'esatta e tempestiva esecuzione a regola d'arte, garantendo la capacità e l'affidabilità delle imprese raggruppate, sia sotto il profilo economico che sotto il profilo tecnico-organizzativo, tenuto conto della responsabilità che gravano su di esse ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016;

Ragion per cui, le quote di partecipazione/esecuzione indicate nell'offerta non possono ritenersi modificabili ex post per sopperire ad eventuali carenze a pena di incorrere nella violazione dei principi della par condicio fra i concorrenti e di trasparenza.

Deve pertanto escludersi l'eventuale operatività del soccorso istruttorio, non potendo tale istituto **sopperire alla invalida composizione del RTI**, risolvendosi la sanatoria della invalidità riscontrata, attraverso la modifica successiva delle quote di partecipazione dichiarate nell'offerta, **in una modifica sostanziale degli elementi dell'offerta stessa** (Cfr. Cons. St. Ad. Plen n. 6/2019; TAR Calabria, sede di Reggio Calabria, n. 739 del 12.12.2018).

Per le ragioni sopra evidenziate, si impone l'**annullamento in autotutela dell'aggiudicazione** disposta a favore del RTI concorrente, con contestuale scorrimento in graduatoria a favore della scrivente **Geofond s.r.l.** collocatasi al secondo posto della classifica di gara.



Si confida in un positivo esito della vicenda.

Con osservanza,

Policoro, Li 06.03.2023

Geofond s.r.l.

Il legale rappresentante

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. De" or similar, written over the printed name "Il legale rappresentante".